

COMUNE DI BIANZANO
PROVINCIA DI BERGAMO

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Adozione Delibera di C.C. n.ro 16 del 28/07/2015

Approvazione Delibera di C.C. n.ro del



via XXIV maggio 27, 24060 casazza bg
TEL 340 77 14 251 FAX 035 82 44 11

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI E COMPETENZE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

| | |
|-------------------|--|
| <i>Articolo 1</i> | <i>Oggetto del Regolamento</i> |
| <i>Articolo 2</i> | <i>Campo di Operatività</i> |
| <i>Articolo 3</i> | <i>Finalità e modalità di attuazione del Piano Cimiteriale</i> |
| <i>Articolo 4</i> | <i>Definizioni, ambiti di applicazione e relazione con gli strumenti di pianificazione vigenti</i> |

CAPO II

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

| | |
|-------------------|---|
| <i>Articolo 5</i> | <i>Aree di intervento omogenee</i> |
| <i>Articolo 6</i> | <i>Interventi pubblici e interventi privati</i> |

TITOLO II USI DEL SUOLO, ATTIVITA' E FUNZIONI

CAPO I USI DEL SUOLO

| | |
|-------------------|-------------------------------------|
| <i>Articolo 7</i> | <i>Terminologia e sepolture</i> |
| <i>Articolo 8</i> | <i>Modifiche piani volumetriche</i> |
| <i>Articolo 9</i> | <i>Usi del suolo</i> |

CAPO II

DISPOSIZIONI TECNICHE GENERALI

| | |
|--------------------|---|
| <i>Articolo 10</i> | <i>Campo di inumazione/fosse</i> |
| <i>Articolo 11</i> | <i>Campo di tumulazione/tombe a terra</i> |
| <i>Articolo 13</i> | <i>Cappelle di famiglia</i> |
| <i>Articolo 14</i> | <i>Ossari e cinerari comuni</i> |
| <i>Articolo 15</i> | <i>Giardino delle Rimembranze</i> |
| <i>Articolo 16</i> | <i>Cippi commemorativi e monumenti</i> |
| <i>Articolo 17</i> | <i>Oratorio</i> |
| <i>Articolo 18</i> | <i>Deposito mortuario</i> |
| <i>Articolo 19</i> | <i>Servizi igienici</i> |
| <i>Articolo 20</i> | <i>Depositi funzionali e magazzini</i> |
| <i>Articolo 21</i> | <i>Ingressi e recinzioni</i> |
| <i>Articolo 22</i> | <i>Percorsi</i> |
| <i>Articolo 23</i> | <i>Aree verdi e arredi</i> |
| <i>Articolo 24</i> | <i>Parcheggi</i> |
| <i>Articolo 25</i> | <i>Attività commerciali</i> |
| <i>Articolo 26</i> | <i>Attrezzature impiantistiche</i> |
| <i>Articolo 27</i> | <i>Cambio d'uso</i> |

TITOLO III - ATTUAZIONE DEL PIANO E CATEGORIE DI INTERVENTO

CAPO I

INTERVENTI EDILIZI

| | |
|--------------------|--|
| <i>Articolo 28</i> | <i>Interventi edilizi</i> |
| <i>Articolo 29</i> | <i>Titoli abilitativi per gli interventi edilizi</i> |
| <i>Articolo 30</i> | <i>Manutenzione ordinaria</i> |
| <i>Articolo 31</i> | <i>Manutenzione straordinaria</i> |
| <i>Articolo 32</i> | <i>Ripristino tipologico e adeguamento normativo</i> |
| <i>Articolo 33</i> | <i>Restauro</i> |
| <i>Articolo 34</i> | <i>Ristrutturazione</i> |
| <i>Articolo 35</i> | <i>Demolizione</i> |
| <i>Articolo 36</i> | <i>Interventi di nuova costruzione e nuove aree e spazi di sepoltura</i> |

TITOLO IV MODALITA' DI INTERVENTO

CAPO I TIPOLOGIE DI INTERVENTO

| | |
|--------------------|--|
| <i>Articolo 37</i> | <i>Intonaci</i> |
| <i>Articolo 38</i> | <i>Coloriture</i> |
| <i>Articolo 39</i> | <i>Rivestimenti</i> |
| <i>Articolo 40</i> | <i>Elementi di finitura</i> |
| <i>Articolo 41</i> | <i>Elementi decorativi/lapidi</i> |
| <i>Articolo 42</i> | <i>Porte e serramenti</i> |
| <i>Articolo 43</i> | <i>Spazi aperti e pavimentazioni</i> |
| <i>Articolo 44</i> | <i>Assetto delle strutture verticali</i> |
| <i>Articolo 45</i> | <i>Prescrizioni materiche e formali di settore</i> |

TITOLO V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

CAPO I EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI

| | |
|--------------------|--|
| <i>Articolo 46</i> | <i>Norme transitorie</i> |
| <i>Articolo 47</i> | <i>Validità del P.R.C.</i> |
| <i>Articolo 48</i> | <i>Programmazione</i> |
| <i>Articolo 49</i> | <i>Regolamenti e piani particolareggiati</i> |
| <i>Articolo 50</i> | <i>Rinvii e deroghe</i> |

ALLEGATO 1: PRESCRIZIONI DI SETTORE ED ESSENZE ARBOREE AMMESSE

ALLEGATO 2: MODALITÀ DEI ESECUZIONE DELLE TUMULAZIONI

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI E COMPETENZE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto del regolamento

Le seguenti Norme di Attuazione hanno come oggetto la disciplina della struttura cimiteriale del Comune di Brianzano.

Per tutto ciò che non è espressamente disciplinato dalle seguenti norme, si intendono richiamati:

- Il Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di Brianzano;
- Il T.U.L.S. - R.D. 27/07/1934 n. 25 e successive modifiche ed integrazioni;
- Il DPR 10/09/1990 n. 28
- Circolare Ministeriale della Sanità 24/06/1993 n. 24;
- L.R. 30/12/2009 n. 33 : Testo Unico delle Leggi Regionali di sanità
- Regolamento Regionale Lombardia del 09/11/2004, n. 6: Regolamento in materia di attività cimiteriali e s.m.i. (Regolamento Regionale del 06/02/2007, n. 1).

Articolo 2

Campo di operatività

Il presente Piano Cimiteriale, redatto ai sensi del D.P.R. 285 del 10/09/1990 e s.m.i. e del Regolamento Regionale del 09/11/2004, n. 6 e s.m.i., si applica agli interventi sulle strutture cimiteriali esistenti nonché sulle aree in ampliamento, ivi comprese le fasce di rispetto, individuate sulle tavole di progetto del Piano Cimiteriale.

Lo stesso è soggetto alle presenti norme nonché a quanto prescritto dal Regolamento di Polizia mortuaria del Comune di Brianzano.

Articolo 3

Finalità e modalità di attuazione del Piano Cimiteriale

1. Il Piano Regolatore Cimiteriale persegue le finalità previste dal D.P.R. 285/1990 e dal R.R. 6/04, sulla base dei seguenti criteri generali:

- a) la programmazione degli interventi costruttivi, di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria e di ampliamento, con la finalità di ottimizzare la gestione della struttura esistente;
- b) il mantenimento dei caratteri architettonici - tipologici dei singoli manufatti;
- c) il miglioramento dei requisiti igienico-sanitari;
- d) il miglioramento della sicurezza e il raggiungimento del requisito di accessibilità, anche ai fini della conformità alla normativa sul superamento delle barriere architettoniche previste dalla Legge 13/1989, dalla Legge Regionale 6/89, dal D.M. 236/1989, e dal D.P.R. 503/1996 e successive integrazioni;
- e) la gestione della programmazione cimiteriale.

Il Piano Cimiteriale è attuato prevalentemente mediante iniziativa pubblica per quanto riguarda l'ampliamento, la ristrutturazione, la realizzazione di servizi e impianti tecnici.

Articolo 4

Definizioni, ambiti di applicazione e relazione con gli strumenti di pianificazione urbanistica

1. Costituisce il **Sistema cimiteriale** l'insieme delle porzioni di territorio interessate dai singoli complessi del cimitero comunale e delle aree di pertinenza.
2. Costituiscono le **Aree cimiteriali** le porzioni di territorio interessate dalle strutture cimiteriali, così come individuate dal P.G.T.
3. Costituiscono le **Aree di pertinenza** tutte le aree esterne alle aree cimiteriali, e interne alle fasce di rispetto, a servizio dell'attività cimiteriale.
4. Costituiscono **Ambiti di applicazione** le aree cimiteriali e le aree di pertinenza individuate dal PGT.
5. All'interno delle aree cimiteriali il P.R.C. è prescrittivo, mentre nelle fasce di rispetto ha valenza consultiva.
6. Costituiscono i **Settori Cimiteriali** le porzioni interne di ciascun cimitero corrispondenti ad organismi architettonici autonomi con elementi e caratteristiche riconducibili a progettazione e realizzazione unitaria, anche per gli oggetti di finitura e arredo cimiteriale.
7. Costituiscono le **Unità base** le minime porzioni interne ai settori, omogenee per tipologia di sepoltura e caratteri architettonici e ornamentali.
8. Il P.G.T. individua l'area cimiteriale dell'abitato con la relativa fascia di rispetto.
9. Il P.R.C. definisce per ciascuna delle aree di intervento omogenee interne alle aree cimiteriali, le categorie di intervento (titolo III), e la relativa disciplina edificatoria.
10. Le presenti norme disciplinano gli interventi costruttivi (titolo III), le destinazioni d'uso, le funzioni e le tipologie di sepoltura (titolo II) nel sistema cimiteriale.
11. All'interno dell'area cimiteriale sono individuati ambiti di applicazione così identificati come zone di completamento-espansione e zone esistenti;
12. Le disposizioni attuative, relative a ciascun ambito omogeneo identificato, sono precisate nei successivi articoli.
13. La realizzazione degli interventi, di competenza comunale, si attua mediante le norme e le procedure di affidamento dei lavori, servizi e forniture pubbliche.
14. L'ampliamento dei cimiteri è graduale e si rivolge secondo le fasi previste dall'apposito elaborato grafico.
15. Gli interventi soggetti a specifico progetto dovranno tenere conto, soprattutto per gli ampliamenti, di quanto indicato nella relazione geologica specifica, allegata al Piano Cimiteriale.
16. Gli interventi di manutenzione ordinaria degli spazi, aree e servizi si effettuano con soggetti privati e/o a mezzo del personale comunale addetto al Cimitero.
17. Le costruzioni private sono consentite solo nelle aree appositamente riservate alla concessione in uso per la costruzione di tombe private.

Gli interventi privati sono soggetti alle procedure e alla normativa edilizia, quando applicabile, fatto salvo l'obbligo del rispetto delle precise norme del presente e di quelle in materia igienico sanitaria, costruzioni in cemento armato, norme in materia di sicurezza degli impianti e dei cantieri.

CAPO II

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

Articolo 5

Aree di intervento omogenee

1. Il P.R.C. Individua, le seguenti aree di intervento all'interno dell'area cimiteriale e della fascia di rispetto:

- a) area di valore storico-artistico, soggetta ad interventi di *restauro*;
- b) area di riqualificazione, che comprende manufatti di bassa qualità realizzati in epoca recente e di scarso pregio architettonico e artistico, soggette a *ristrutturazione*;
- c) area di conservazione, che comprende manufatti realizzati in epoca recente, soggette a *manutenzione straordinaria*;
- d) area di riconfigurazione morfologica, che comprende manufatti incongrui per tipologia, uso e caratteri morfologici (sepulture, percorsi, barriere architettoniche, ecc.) soggetta ad intervento di ripristino tipologico e adeguamento normativo;
- e) nuova area cimiteriale, che comprende aree libere sulle quali realizzare gli interventi previsti come da progetti approvati;
- f) gli interventi nelle aree di cui al precedente comma, sono da attuarsi mediante i titoli abilitativi previsti dal Titolo III delle presenti norme.

Articolo 6

Interventi pubblici e interventi privati

Il P.R.C. individua e disciplina gli interventi pubblici realizzati direttamente dal Comune e quelli realizzati dai privati in quanto concessionari ovvero proprietari.

Al Comune spetta:

- a) la pianificazione di eventuali espansioni sulla base degli esiti forniti dai dati statistici;
- b) l'approvazione dei piani di manutenzione eseguiti, per settori omogenei, e con progetti architettonici unitari per le singole aree di pertinenza cimiteriale, attrezzature impiantistiche, percorsi, aree verdi e arredi, ingressi e recinzioni, servizi funzionali e le parti comuni degli edifici per le sepulture collettive;
- c) l'attribuzione del ruolo di controllo di tutte le attività svolte all'interno del sistema cimiteriale previste dalle presenti norme.

Al Privato sono consentiti:

- a) interventi edilizi limitatamente a cappelle, tombe, loculi nel rispetto delle prescrizioni del presente P.R.C., oltre alla manutenzione ordinaria.
- b) interventi sui beni cimiteriali pubblici previa convenzione con il Comune.

TITOLO II USI DEL SUOLO, ATTIVITA' E FUNZIONI

CAPO I USI DEL SUOLO

Articolo 7

Terminologia e sepulture

Le sepulture possono essere del tipo a inumazione o a tumulazione.

Sono a inumazione le sepulture nella terra e possono essere comuni o distinte, sono a tumulazione tutte le altre sepulture in loculi, cripte, ossari, nicchie cinerarie, tombe, cappelle, ecc., in manufatti di varia natura.

Gli usi all'interno delle aree cimiteriali sono regolati dalle seguenti definizioni:

Camera ardente: luogo dove mantenere prima della sepoltura un feretro e dove svolgere i riti di commiato;

Campo di inumazione: aree adibite alle sepulture in fossa;

Campo di tumulazione: aree adibite alle sepulture in manufatti di varia natura (cappelle/edicole, tombe);

Cappella/Edicola: struttura o costruzione fuori terra, destinata alla tumulazione dei defunti di una o

più famiglie, oppure rappresentanti di un ente o di una confraternita;

Cinerario: luogo confinato di conservazione di ceneri;

Cippo commemorativo: opera scultorea fuori terra, con funzione commemorativa, priva di inumazione o tumulazione connessa;

Colombare: struttura o costruzione a nicchia fuori terra, utilizzata per la conservazione di feretri, urne cinerarie, cassette resti ossei, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;

Cripta: struttura o costruzione sotterranea, utilizzata per la conservazione di feretri, urne cinerarie, cassette resti ossei, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;

Deposito mortuario: luogo dentro un cimitero nel quale possono sostare temporaneamente feretri, urne cinerarie, cassette di resti ossei contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in attesa della sepoltura definitiva;

Fossa: buca scavata nel terreno, di adeguate dimensioni, ove inumare un feretro o un contenitore biodegradabile;

Inumazione: sepoltura di feretro in terra;

Loculo: vano di adeguate dimensioni nel quale viene collocato un feretro, una o più urne cinerarie, una o più cassette di resti ossei, un contenitore biodegradabile per l'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in funzione della capacità;

Loculo areato: loculo realizzato con soluzioni tecniche o costruttive tali da trattare sia i liquidi che i gas provenienti dai processi putrefattivi del cadavere;

Nicchia cineraria: loculo destinato esclusivamente a contenere urna/e cineraria/e in relazione alla capienza;

Oratorio: luogo di culto interno al cimitero, destinato agli uffici funebri religiosi e alle funzioni;

Ossario: loculo destinato esclusivamente a contenere cassetta/e di resti ossei e/o urna/e cineraria/e;

Giardino delle Rimembranze: giardino interno al recinto cimiteriale, attrezzato per la dispersione delle ceneri;

Sepoltura: il seppellimento di spoglie mortali o anche la indicazione in forma generica di un luogo dove è avvenuto il seppellimento, quale fossa, loculo, tumulo, tomba;

Tomba: manufatto semi-ipogeo costituito da una parte monumentale fuori terra e da una camera sepolcrale destinata alle sepolture collocata prevalentemente al di sotto del piano di campagna;

Tumulazione: sepoltura in loculo, nicchia, tomba di famiglia, di feretro, cassetta resti o urna cineraria;

Urna cineraria: contenitore di ceneri;

Vestibolo: Parte esterna antistante le tombe e le edicole sufficiente a garantire la movimentazione dei feretri in condizione di sicurezza.

Articolo 8

Modifiche piani volumetriche

L'ampliamento generale del cimitero è quello derivante dalle tavole allegate al Piano Cimiteriale.

In sede esecutiva possono essere apportate variazioni per esigenze tecnico - architettoniche ed esecutive.

La traslazione di campi, fabbricati e loculi è consentita solo in sede esecutiva al solo fine di una migliore utilizzabilità degli stessi, in relazione al solo uso cui sono stati destinati e previa dimostrazione del rispetto delle superfici minime prescritte dal Piano Cimiteriale. Detta autorizzazione è data dal Consiglio Comunale con atto deliberativo motivato, previo parere favorevole dell'ASL e ARPA.

Articolo 9

Usi del suolo

Il P.R.C. individua all'interno dell'area cimiteriale e delle aree di pertinenza i seguenti usi:

- Campi di inumazione/fosse;
 - Campi di tumulazione/ tombe;
 - Colombari loculi;
 - Colombari ossari;
 - Colombari nicchie cinerarie;
 - Cappelle gentilizie;
 - Cippi commemorativi e monumenti;
 - Deposito mortuario;
 - Servizi igienici;
 - Percorsi;
 - Ingressi e recinzioni;
 - Aree verdi e arredi;
 - Giardino delle Rimembranze;
 - Parcheggi;
 - Attività commerciali.
1. Entro il Cimitero gli interventi di edificazione sono riservati al Comune fatte salve le aree espressamente riservate alla costruzione delle tombe di famiglia su aree date in concessione.
 2. Ogni intervento di nuova costruzione segue le procedure in materia edilizia, fatte salve le norme che regolano la materia dei Lavori Pubblici.
 3. In ogni caso le costruzioni dovranno ottenere il parere favorevole del servizio igiene dell'ASL competente per zona.
 4. Per quanto riguarda l'edificazione privata, il concessionario è tenuto a richiedere l'autorizzazione ai competenti uffici tecnici comunali.
 5. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, è sufficiente la comunicazione al responsabile del Servizio Cimiteriale.
 6. La posa di monumenti e lapidi, è autorizzata dal responsabile del Servizio Cimiteriale.
 7. Restano in ogni caso confermate le competenze dell'A.S.L. ai sensi del DPR 285 del 10/09/1990 e s.m.i.
 8. L'edificazione e la trasformazione esterna al cimitero è soggetta alle norme e alle previsioni del Piano Cimiteriale, che costituisce parte integrante del Piano dei Servizi ai sensi della L.R. 1/2001.

CAPO II

DISPOSIZIONI TECNICHE GENERALI

Articolo 10

Campo di inumazione/fosse

1. A norma dell' art. 337 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, ogni comune deve avere un reparto a sistema di inumazione.

Attualmente le fosse per l'inumazione, non hanno un campo riservato, ma condividono, in modo del tutto casuale, l'area destinata anche alle tumulazioni. Le fosse sono disposte in modo unidirezionale, in file pressoché parallele.

Ad eccezione del viale principale, i vialetti di servizio non presentano i requisiti minimi di legge relativamente all'accessibilità per i portatori di handicap.

Nei campi attualmente in uso sarà consentito l'utilizzo fino al decadere delle singole concessioni e comunque non oltre un periodo massimo di vent'anni dalla data di approvazione del Piano Regolatore Cimiteriale.

Entro lo scadere di tale termine tutti i campi dovranno essere oggetto di revisione totale e agli stessi verranno applicati i principi adottati per la definizione dei nuovi campi previsti dal P.R.C.

La superficie dei nuovi lotti di terreno, destinati ai campi di inumazione, dimensionata in modo da superare di almeno la metà l'area netta - calcolata sulla base dei dati statistici delle inumazioni dell'ultimo decennio - è destinata ad accogliere le salme per il periodo di rotazione fissato di quindici anni.

Nella determinazione della superficie dei lotti di terreno destinati ai campi di inumazione, si sono tenute presenti anche le inumazioni che saranno effettuate a seguito delle estumulazioni di cui all'art. 86 del DPR 285/90 e dell'eventualità di eventi straordinari.

Su detti campi è prevista l'apposizione di cippo indicativo della sepoltura con nome del defunto, data di nascita, di morte e numero progressivo, secondo gli schemi prefissati ed omogenei in ogni campo.

2. L'uso a fosse è ammesso dove previsto dalla zonizzazione del P.R.C. ,nel rispetto delle prescrizioni del R.R. 6/2004 e s.m.i. e con le modalità indicate al capo XIV art. 68 e seguenti del D.P.R. n.285/90.

3. Il P.R.C. prevede inoltre:

a) un'area di consumo da destinare alla mineralizzazione dei cadaveri non consumati provenienti da altra sepoltura;

b) reparti speciali: una zona per la sepoltura di cadaveri di persone professanti un culto diverso da quello cattolico e una zona per il seppellimento di defunti in caso di calamità;

4. Le aree destinate all'inumazione sono ubicate in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche, tali da favorire il processo di scheletrizzazione dei cadaveri. Il fondo della fossa per inumazione deve distare almeno 0,50 metri dalla falda freatica.
5. I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.
6. La costruzione dei singoli manufatti è subordinata al rispetto dei limiti dimensionali imposti dal tracciamento dei campi di inumazione sulla cartografia di piano.
7. Ogni fossa sarà contrassegnata con un cippo recante un identificativo alfa-numeric progressivo. Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e del cognome del defunto e, salvo espressa volontà contraria del defunto, della data di nascita e di morte del medesimo. Il nome e cognome del defunto che devono comparire sulla cassa, sulle targhette e/o sulle lastre sono quelli risultanti all'anagrafe del comune e non possono in alcun modo essere sostituiti da eventuali soprannomi.
8. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età hanno una profondità compresa fra 1,50 e 2 ,00 metri rispetto al piano di superficie del cimitero. Nella parte più profonda hanno una lunghezza di almeno 2,20 m e la larghezza di 0,80 m, e devono distare l'una dall'altra almeno 0,30 m. per ogni lato.

9. Le fosse per inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore ai dieci anni hanno una profondità compresa fra 1,00 e 1,50 metri rispetto al piano di superficie del cimitero. Nella parte più profonda hanno una lunghezza di almeno 1,50 m e la larghezza di 0,50 m, e devono distare l'una dall'altra almeno 0,30 m. per ogni lato.
10. Lo spazio tra le file di inumazione sarà attrezzato a passaggio pedonale, costituito da pavimentazione in ghiaietto.
11. Le fosse dovranno distare tra loro cm. 150 verso il vialetto e cm. 30, quando contrapposte.
12. La superficie della fossa lasciata scoperta, per favorire l'azione degli agenti atmosferici nel terreno, dovrà essere pari ad almeno 0,60 mq.
13. Per i nati morti e i prodotti abortivi, per i quali è richiesta l'inumazione, si utilizzano fosse di dimensioni adeguate alla dimensione del feretro con una distanza tra l'una e l'altra fossa di non meno 0,30 metri per ogni lato.
14. Per l'inumazione di parti anatomiche riconoscibili si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione senza l'obbligo di distanze l'una dall'altra purché ad una profondità di almeno 0,70 metri.
15. I caratteri materici e morfologici dei singoli manufatti, nonché i caratteri dei portafiori, dei portafoto, degli elementi di arredo e delle epigrafi variano con la collocazione nel recinto cimiteriale e devono rispettare le rispettive prescrizioni di Settore (Allegato 1: "Prescrizioni di Settore ed essenze arboree ammesse")
16. Le eventuali salme indecomposte (inconsunti), rinvenute nelle operazioni di esumazione, devono essere nuovamente inumate in apposito campo (campo di mineralizzazione) di durata di 5 anni (2 anni prevedendo l'uso di enzimi specifici di legge).

Articolo 11

Campo di tumulazione/tombe a terra

1. Il Piano Cimiteriale individua i campi esistenti da mantenere, i campi da sottoporre ad operazioni di estumulazione e riordino oltre che i nuovi campi previsti per rispondere alle future richieste di tumulazione.
2. Per i campi da mantenere, alle tombe esistenti e individuate nella tavola di zonizzazione del Piano Cimiteriale si applica la deroga di cui all'art. 16 comma 8 del Regolamento Regionale n.6/2004.
Per le stesse sino alla data del 31.12.2025 (ovvero a vent'anni dall'entrata in vigore del R.R. n.6/2004) sono consentite tutte le operazioni di manutenzione, di tumulazione per i soli posti liberi e la manutenzione dei monumenti.
3. Per i campi esistenti da ristrutturare e non soggetti alla deroga di cui al paragrafo precedente, sono consentite solo le operazioni cimiteriali di estumulazione e di dismissione delle tombe esistenti.
4. In sede di revisione di detti campi e per le tumulazioni previste nei nuovi campi si applicano le norme di cui all'art. 16 del R.R. n.6/2004.
5. L'uso a tombe è ammesso dove previsto dalla zonizzazione del P.R.C. nel rispetto delle

prescrizioni del R.R. 6/2004 e s.m.i.

6. La costruzione del manufatto è subordinata al rispetto dei limiti dimensionali imposti dal tracciamento dei lotti nella cartografia di Piano e alle indicazioni costruttive e dimensionali.
7. La durata delle concessioni dei singoli manufatti è normata dal Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di Bianzano.
8. I caratteri materici e morfologici dei singoli manufatti, nonché i caratteri dei portafiori, dei portafoto, degli elementi di arredo e delle epigrafi devono rispettare le prescrizioni di Settore.
9. All'interno dell'uso Tombe sono consentite le tumulazioni distinte, alle seguenti condizioni (vedi allegati sistemi di tumulazione):
 - (a) che siano realizzate con elementi scatolari,
 - (b) che sia realizzato il cunicolo laterale di accesso alle sepolture, qualora i tumuli da realizzarsi siano a più posti sovrapposti. Solo per i tumuli da costruire, nei quali è previsto un solo posto salma, in luogo del cunicolo laterale di accesso, può essere realizzato un idoneo sistema di smontaggio del monumento;
 - (c) che i caratteri materici morfologici e decorativi dei manufatti, rispettino le prescrizioni di Settore (Allegato 1 "Prescrizioni di Settore ed essenze arboree ammesse").

Articolo 12

Colombari

1. Il P.R.C. distingue tali strutture in funzione dell'uso, in:

- a) Colombari Loculi;
- b) Colombari Nicchie cinerarie;
- c) Colombari Ossari

a) Colombari Loculi

1. L'uso a colombari loculi è ammesso dove previsto nel rispetto delle prescrizioni del R.R. 6/2004 e s.m.i.
2. La costruzione di detti manufatti è riservata all'Amministrazione Comunale, nel rispetto dei limiti dimensionali e delle indicazioni costruttive indicate all'art.16 del R.R.6/2004 e s.m.i..
3. I colombari possono essere realizzati in file sovrapposte.
4. I colombari devono essere disposti in serie continue, e la prima fila deve essere rialzata da terra di almeno 25 cm.
5. Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro, di dimensioni pari a quelle del feretro aumentate lateralmente all'ingresso al loculo.
6. La struttura del loculo, sia che venga costruito in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve corrispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche.
7. Le solette orizzontali del loculo devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 2000 N/m².
8. I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno, con una pendenza minima del 2,5%, in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido.
9. Per i loculi stagni, sotto il feretro, dovranno essere garantite condizioni di raccolta, durature nel tempo, di eventuali percolazioni di liquido cadaverico, attraverso soluzioni, fisse

- o mobili, capaci di trattenere almeno 50 litri di liquidi.
10. Per i loculi aerati dovranno essere garantiti i requisiti e le prescrizioni di cui all'Allegato 2 del R.R. n. 1/2007.
 11. Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi e ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà.
 12. La chiusura del loculo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni ad una testa, intonacata nella parte esterna, oppure con materiali di caratteristiche di stabilità e spessori che assicurino la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura a tenuta ermetica del loculo.
 13. La dimensione netta interna del loculo deve uniformarsi a quanto dispone l'art. 16, comma 5, del R.R. n. 6/2004 e s.m.i., e precisamente le misure di ingombro libero interno per le nuove costruzioni non devono essere inferiori a 2,25 metri di lunghezza, 0,75 metri di larghezza e 0,70 metri di altezza.
 14. Le strutture a loculi esistenti, ove previsto dal P.R.C. il riutilizzo ad avello delle stesse, devono essere adeguate dimensionalmente uniformandosi a quanto disposto al comma precedente.
 15. Nelle strutture a loculi di nuova costruzione è permessa l'adozione di loculi aerati, realizzati secondo specifiche tecniche preventivamente approvate dall'ASL competente e dopo le opportune verifiche di impatto degli stessi sull'ambiente. I loculi aerati, nel rispetto delle specifiche tecniche approvate, possono essere realizzati anche riadattando strutture esistenti.

b) Colombari nicchie cinerarie

1. Il Piano Cimiteriale individua oltre a quelle esistenti parti destinate alla costruzione di nuovi cinerari.
2. L'uso a colombari nicchie cinerarie è ammesso dove previsto dalle tavole degli usi del P.R.C., nel rispetto delle prescrizioni del R.R. 6/2004 e s.m.i.
3. La costruzione di detti manufatti è riservata all'Amministrazione Comunale.
4. Le nicchie cinerarie devono essere realizzate in file sovrapposte, (per un'altezza tale da non oltrepassare il muro di cinta o le costruzioni per colombari loculi), anche utilizzando soluzioni prefabbricate che non incidono sulle strutture esistenti.
5. La chiusura del loculo deve essere realizzata con piastra in marmo o altro materiale, di colore chiaro, resistente all'azione degli agenti atmosferici.
6. La dimensione netta interna del loculo deve uniformarsi a quanto dispone l'art. 16, comma 5, del R.R. n. 6/2004 e s.m.i., e precisamente le misure di ingombro libero interno per le nuove costruzioni non devono essere inferiori a 0,40 metri di lunghezza, 0,40 metri di larghezza e 0,40 metri di altezza.

c) Colombari ossari

1. Il Piano Cimiteriale individua oltre a quelle esistenti parti destinate alla costruzione di nuovi ossari.
2. L'uso a colombari ossari è ammesso dove previsto dalle tavole degli usi del P.R.C., nel rispetto delle prescrizioni del R.R. 6/2004 e s.m.i.
3. La costruzione di detti manufatti è riservata all'Amministrazione Comunale.
4. Gli ossari devono essere realizzati in file sovrapposte, (per un'altezza tale da non oltrepassare il muro di cinta o le costruzioni per colombari loculi), utilizzando anche soluzioni prefabbricate che non incidono sulle strutture esistenti.
5. La chiusura del loculo deve essere realizzata con piastra in marmo chiaro o altro materiale, di colore chiaro, resistente all'azione degli agenti atmosferici.

6. La dimensione netta interna del loculo deve uniformarsi a quanto l'art. 16, comma 5, del R.R. n. 6/2004 e s.m.i., e precisamente le misure di ingombro libero interno per le nuove costruzioni non devono essere inferiori a 0,70 metri di lunghezza, 0,30 metri di larghezza e 0,30 metri di altezza.

Articolo 13

Cappelle di famiglia

1. Il Piano Cimiteriale individua le cappelle private poste entro il Cimitero: le stesse dovranno essere rigorosamente mantenute con decoro.
2. Durante la vigenza della concessione, i concessionari sono tenuti, ad ogni singola tumulazione ad apportare alle singole celle tutte quelle modifiche necessarie a renderle conformi alle norme vigenti, indipendentemente dalla data di costruzione.
3. In caso di ricostruzione della cappella, la stessa dovrà rispettare tutti i parametri previsti per le nuove costruzioni.
4. Alla scadenza della concessione, il manufatto passerà di diritto al patrimonio Comunale che dopo averlo ristrutturato o liberato dalle tumulazioni scadute, potrà riassegnarlo ad altro concessionario previo pagamento delle somme previste dal Regolamento di Polizia Mortuaria.
5. L'uso a Cappelle di famiglia è ammesso dove previsto dalla zonizzazione del P.R.C. nel rispetto delle prescrizioni del R.R. 6/2004 e s.m.i.
6. La costruzione del manufatto, di competenza comunale, è subordinata al rispetto dei limiti dimensionali imposti dal tracciamento dei lotti nella cartografia di Piano.
7. La durata delle concessioni dei singoli manufatti è stabilita dal regolamento di Polizia Mortuaria.
8. La fascia di terreno e/o marciapiede attorno alla cappella, è oggetto di manutenzione da parte del Comune; in questa zona non è ammessa l'apposizione di ulteriori arredi o cordoli di delimitazione del lotto.

Articolo 14

Ossari e cinerari comuni

1. Il cimitero è dotato di adeguato ossario comune interrato per la conservazione di ossa, provenienti dalle esumazioni o estumulazioni, e di ceneri che non trovano collocazione nelle celle ossario.

Articolo 15

Giardino delle Rimembranze

1. Il Piano Regolatore Cimiteriale individua nella cartografia le aree verdi per la realizzazione del Giardino delle Rimembranze.
2. L'area del giardino è adibita alla dispersione delle ceneri.
3. All'interno del Giardino delle Rimembranze è previsto uno spazio attrezzato per l'inserimento di monumenti o targhe a ricordo di defunti di cui si siano disperse le ceneri.
4. Nelle aree verdi devono essere piantumate esclusivamente specie arboree autoctone

Articolo 16

Cippi commemorativi e monumenti

1. Il P.R.C. individua le aree ad uso cippi commemorativi, all'interno delle quali è consentita l'installazione di opere scultoree di riconosciuto pregio, a commemorazione di personaggi illustri, anche sepolti altrove. Tali aree potranno coincidere con aree riservate alla

- inumazione, in attesa di ricollocazione.
2. Per dette costruzioni e manufatti è prevista la tutela e la conservazione se possibile in loco.
 3. E' fatto divieto assoluto asportare e danneggiare tutti i manufatti che abbiano evidente età superiore a 70 anni.
 4. La realizzazione di cippi commemorativi è subordinata al rispetto delle indicazioni progettuali fornite dall'ufficio tecnico comunale.

Articolo 17

Oratorio

I cimiteri e i reparti speciali possono essere dotati di una cappella/oratorio destinata agli uffici religiosi e alle funzioni che si svolgono nei giorni consacrati ai defunti.

Tale cappella deve essere localizzata in modo da consentire un agevole accesso dei feretri e del pubblico.

Articolo 18

Deposito mortuario

Ogni cimitero, in base all'art. 9 del R.R. 6/2004, deve essere dotato di deposito mortuario per l'eventuale sosta dei feretri, di contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di cassette di resti ossei, di urne cinerarie prima del seppellimento o in caso del loro trasferimento temporaneo per motivate esigenze.

La struttura dovrà rispondere ai requisiti contemplati all'art. 9 del R.R. 6/2004, ovvero:

1. essere costruita in prossimità di uno degli ingressi del complesso cimiteriale, e avere accesso diretto e separato dagli altri servizi;
2. essere opportunamente ventilata e illuminata e dotata di acqua corrente e di sistemi naturali o artificiali che garantiscono un adeguato ricambio di aria e un abbattimento degli odori;
3. le pareti devono essere rivestite di lastre di marmo o di altra pietra ben levigata o ceramica lavabile, o in alternativa, devono essere intonacate a cemento ricoperto di vernice a smalto o altro materiale facilmente lavabile;
4. il pavimento deve essere di materiale liscio, impermeabile, bene unito e lavabile, e disposto in modo tale da consentire il facile scolo delle acque di lavaggio, di cui deve essere assicurato lo smaltimento secondo le norme igieniche previste dalla circolare n. 24/93 della Direzione Generale Servizi di Igiene Pubblica;
5. essere accessibile ai portatori di handicap, come previsto dalla normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche.

Articolo 19

Servizi igienici

1. I servizi igienici destinati al pubblico devono essere ubicati in posizione appartata, facilmente raggiungibile.
2. Devono essere distribuiti uniformemente all'interno dell'area cimiteriale, garantendo la presenza di almeno due servizi igienici, di cui uno dedicato alle persone disabili, in ciascun Cimitero.
3. All'interno delle strutture cimiteriali è possibile prevedere la localizzazione di servizi igienici anche in aree destinate ad altri usi.

Articolo 20

Depositi funzionali e magazzini

1. I depositi e magazzini per il ricovero di mezzi meccanici, attrezzi, casse mortuarie, lapidi di campi scaduti, detriti e materiali di risulta dalle demolizioni dei monumenti devono essere localizzati in posizione appartata, preferibilmente lungo la recinzione del cimitero.

Articolo 21

Ingressi e recinzioni

1. Il P.R.C. individua gli ingressi, distinguendo quelli di servizio da quelli di uso pubblico.
2. In prossimità dell'ingresso principale si deve prevedere uno spazio di dimensioni adeguate - all'esterno del recinto cimiteriale - per la sosta e l'attesa del feretro e del corteo funebre.
3. Tutti gli ingressi devono essere accessibili ai portatori di handicap, come previsto dalla normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche.
4. Le recinzioni devono avere un'altezza minima pari a 2.00 metri, così come stabilito all'art. 8, comma 1 del R.R. 6/2004.

Articolo 22

Percorsi

1. Gli interventi sui percorsi dovranno rispettare le disposizioni previste dalla normativa vigente sull'abbattimento delle barriere architettoniche (Legge 13/89, Legge Regionale 6/89, D.M. 236/90, D.P.R. 503/96 e successive integrazioni).

Articolo 23

Aree verdi e arredi

1. Nelle aree verdi interne al recinto cimiteriale, identificate nelle tavole di progetto del presente PRC, devono essere piantumate esclusivamente specie arboree a lenta crescita, non caduche, e con apparato radicale poco invasivo o prevalentemente a sviluppo verticale.
2. All'interno dei campi di inumazione/tumulazione, le aree tra le sepolture devono essere pavimentate con ghiaietto. La riqualificazione e la manutenzione di tali aree è a carico del Comune.
3. All'interno dell'area cimiteriale, per una migliore fruizione da parte dei visitatori potranno essere previsti elementi di arredo urbano fissi (panchine, fontane, cesti portarifiuti, ecc.).

Articolo 24

Parcheggi

1. Le aree esterne al cimitero adeguatamente segnalate sono utilizzabili per parcheggi.
2. All'interno dell'area parcheggio deve essere previsto 1 posteggio riservato ai portatori di handicap.
3. Gli eventuali parcheggi di nuova realizzazione dovranno essere alberati con specie arboree autoctone, opportunamente illuminati, e pavimentati, situati in prossimità degli ingressi, e dovranno rispettare le disposizioni previste dalla normativa vigente sull'abbattimento delle barriere architettoniche.
4. All'interno dei parcheggi devono essere individuate le aree destinate al parcheggio dei cicli, attrezzate con apposite rastrelliere.
5. Nelle aree destinate a parcheggio del cimitero è consentita l'installazione di strutture leggere temporanee per chioschi di fiori.

Articolo 25

Attività commerciali

1. Nelle aree destinate a parcheggio, ad aree verdi esterne al cimitero sono consentite, a titolo temporaneo, piccole costruzioni temporanee amovibili per la vendita di fiori e oggetti per il culto e per la onoranza dei defunti.
2. Sarà compito dell'ufficio tecnico comunale individuare le aree destinate ad attività commerciali.
3. Le costruzioni temporanee consentite devono armonizzarsi con i contesti ambientali nei quali si trovano, e privilegiare l'utilizzo di strutture leggere in legno, ferro e vetro, secondo una tipologia unificata sulla base di un progetto unitario. Tale progetto può essere realizzato dal Comune anche mediante un piano di valorizzazione commerciale. Tale progettazione dovrà altresì rispettare le normative vigenti e i regolamenti in materia di accessibilità, sicurezza ed igiene.

Articolo 26

Attrezzature impiantistiche

1. Per attrezzature impiantistiche si intende il complesso delle reti delle quali devono essere dotati i cimiteri, e precisamente:
 - a) impianto idraulico;
 - b) impianto di illuminazione;
 - c) impianto drenante;
 - d) impianto fognario;
2. Sono consentiti tutti gli interventi necessari alla messa a norma e al miglioramento degli impianti esistenti e alla realizzazione o integrazione di quelli carenti o mancanti con particolare attenzione allo smaltimento delle acque bianche e nere.

Articolo 27

Cambio d'uso

1. Costituisce mutamento dell'uso il passaggio da una destinazione ad un'altra, ad esclusione di quelli individuati nei successivi commi 2 e 3.
2. Nelle strutture di tumulazione non costituiscono cambio dell'uso:
 - a) il passaggio da Colombari loculi a Colombari nicchie cinerarie;
 - b) il passaggio da Colombari loculi a Colombari ossari;
 - c) il passaggio da Colombari nicchie cinerarie a Colombari ossari;
 - d) l'inserimento di nuovi ossari e nicchie cinerarie;
 - e) l'inserimento di servizi igienici e vani tecnici per gli impianti.
3. Non costituisce cambio d'uso nelle aree di inumazione la riconfigurazione del disegno delle fosse, la realizzazione di piccole aree verdi, l'uso a scopi di mineralizzazione per evenienze eccezionali non superiori ai 2 anni.

TITOLO III - ATTUAZIONE DEL PIANO E CATEGORIE DI INTERVENTO

CAPO I INTERVENTI EDILIZI

Articolo 28

Interventi edilizi

1. Nelle aree di intervento omogenee di cui all'art. 3 delle presenti norme sono consentiti i seguenti interventi edilizi:
 - a) manutenzione ordinaria;
 - b) manutenzione straordinaria;
 - c) ripristino tipologico;
 - d) restauro;
 - e) ristrutturazione;
 - f) demolizione;
 - g) nuova costruzione.
2. Gli interventi edilizi di competenza del Comune, con esclusione degli interventi d'urgenza e della manutenzione ordinaria, devono essere programmati, anche per stralci, attraverso progetti unitari di settore e nel rispetto dei disposti del P.R.C. e delle presenti norme.
3. Gli interventi edilizi privati di cui al comma 1 del presente articolo devono essere realizzati nel rispetto dei disposti di cui alle presenti norme e con i titoli abilitativi.

Articolo 29

Titoli abilitativi per gli interventi edilizi

1. All'interno delle aree cimiteriali gli interventi edilizi da parte del Privato, possono essere realizzati mediante preventiva richiesta del titolo abilitativo, con emissione di parere da parte dell'ufficio tecnico.
2. I titoli abilitativi, di cui al comma 1, sono stabiliti in funzione del tipo di intervento edilizio che si intende realizzare come specificato nei successivi articoli dal 31 al 36.
3. L'istanza dei titoli abilitativi di cui al comma 1 deve essere redatta da un tecnico abilitato, sulla base della modulistica fornita dal Comune.
4. Le richieste di nuove sepolture o tombe di famiglia o la ristrutturazione delle esistenti saranno sottoposte alla commissione per il paesaggio.
5. All'istanza di autorizzazione edilizia devono essere allegati in duplice copia i seguenti elaborati e documenti:

| ELENCO DOCUMENTI ED ELABORATI CAPPELLE / TOMBE | | | |
|--|--|----------------------|-------|
| | DOCUMENTAZIONE | TIPOLOGIA | SCALA |
| a | Relazione Descrittiva | | |
| b | Documentazione Fotografica | | |
| c | Elaborati grafici dello STATO DI FATTO | Planimetria Generale | 1:200 |
| | | Pianta | 1:50 |
| | | Prospetti | 1:50 |
| | | Sezioni | 1:50 |
| d | Elaborati grafici dello STATO DI PROGETTO | Planimetria Generale | 1:200 |
| | | Pianta | 1:50 |
| | | Prospetti | 1:50 |

| | | | |
|---|--|-------------------------|-------|
| | | Sezioni | 1:50 |
| | | Particolari Decorativi | 1:10 |
| | | Simulazione fotografica | |
| e | Elaborati grafici di CONFRONTO | Planimetria Generale | 1:200 |
| | | Pianta | 1:50 |
| | | Prospetti | 1:50 |
| | | Sezioni | 1:50 |
| f | Titolo di possesso/concessione | | |
| g | Quietanza versamento diritti di segreteria | | |

6. Il titolo di possesso/concessione può essere prodotto con autocertificazione del proprietario/concessionario sotto la propria responsabilità.
7. Qualora il responsabile di procedimento necessiti di ulteriori chiarimenti può richiedere documenti integrativi.
8. Costituiscono variazioni essenziali al titolo abitativo:
 - a) La modifica della sagoma dell'edificio e del manufatto funebre, non preventivamente autorizzata;
 - b) La realizzazione di un maggiore numero di loculi e/o tumuli rispetto a quanto autorizzato;
 - c) Il cambiamento delle caratteristiche formali e materiali del manufatto e dell'apparato decorativo per i manufatti sottoposti a tutela.
9. Al Comune spetta la vigilanza e il controllo sugli interventi edilizi realizzati dai privati in ambito cimiteriale.
10. In ambito cimiteriale costituisce abuso edilizio:
 - a) l'occupazione di una area di sedime maggiore o comunque diversa da quella assegnata in concessione;
 - b) la modifica dell'altezza dell'edificio e del manufatto funebre non preventivamente autorizzata;
 - c) la realizzazione di interventi edilizi in assenza dei titoli abilitativi, di cui al comma 1
11. Nel caso di interventi edilizi realizzati su manufatti esistenti, l'assenza di titolo abilitativo comporta l'annullamento della concessione; mentre la mancata osservanza delle indicazioni di progetto comporta la decadenza del titolo abilitativo e l'annullamento della concessione, secondo le procedure previste dagli art. 31 e 34 del T.U. 380/2001 e successive modifiche e integrazioni.
12. La realizzazione di nuovi manufatti in assenza di titolo abilitativo comporta l'annullamento della concessione e il passaggio di proprietà dello stesso al Comune, secondo le procedure previste dagli art. 31 e 34 del T.U. 380/2001 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 30

Manutenzione ordinaria

1. Si considerano opere di manutenzione ordinaria il ripristino o la riparazione parziale di pavimentazione, intonaci, tinteggi, rivestimenti, opere in ferro; la riparazione, l'impermeabilizzazione o il ripristino parziale delle coperture; il ripristino o la riparazione degli impianti elettrici.

In particolare, in ambito cimiteriale si considerano la posa o la sostituzione di lapidi; la posa o la sostituzione di arredi funebri, di iscrizioni o di arredi vegetali in vaso o fioriera.

2. Con riferimento alle finiture esterne (intonaci, rivestimenti, tinteggiatura, elementi architettonici o decorativi, pavimentazioni, manto di copertura) sono ammesse opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione parziale fino al limite del 30% delle finiture delle singole unità (cappelle, tombe) o dei singoli settori, purché ne siano conservati i caratteri originari, quali per esempio materiali, forma e colore.

Tra queste:

- a) ripristino parziale della tinteggiatura, di intonaci, e di rivestimenti;
 - b) pulitura delle facciate;
 - c) riparazione, e sostituzione parziale del manto di copertura;
 - d) riparazione e sostituzione di grondaie e pluviali;
 - e) ripristino o riparazione degli impianti elettrici;
 - f) riparazione e sostituzione parziale di infissi e opere in ferro;
 - g) posa o sostituzione di lapidi;
 - h) posa o sostituzione di arredi funebri, iscrizioni o arredi vegetali.
3. Con riferimento agli impianti e apparecchi igienico-sanitari già esistenti sono ammesse come manutenzione ordinaria opere di riparazione, sostituzione e parziale adeguamento.

Articolo 31

Manutenzione straordinaria

1. Si definiscono opere di manutenzione straordinaria le opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali e/o per realizzare e integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici dei singoli manufatti e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso.
2. Sono lavori di manutenzione straordinaria in ambito cimiteriale le opere così definite:
 - a) gli interventi di rifacimento del tinteggio delle facciate;
 - b) la sostituzione del rivestimento esterno,
 - c) la riparazione o il consolidamento di parti strutturali,
 - d) la riorganizzazione funzionale degli spazi interni che non preveda aumenti di superficie e di volumi, ovvero del numero di loculi e tumuli.
3. Con riferimento alle finiture esterne (intonaci, rivestimenti, tinteggiatura, infissi, elementi architettonici e decorativi, pavimentazioni, manto di copertura) sono ammesse, sulla base di un progetto unitario eseguito per ciascun settore del cimitero o per ciascuna unità (tomba, cappella), opere di:
 - a) rifacimento e nuova formazione di intonaci e rivestimenti;
 - b) tinteggiatura;
 - c) impermeabilizzazione e rifacimento totale del manto di copertura;
 - d) sostituzione di infissi, elementi decorativi ed elementi di arredo (panchine o fontane)
 - e) integrazione e completamento della vegetazione esistente, abbattimento di alberi.
4. Nelle aree non soggette a tutela o conservazione è ammessa la realizzazione di nuovi rivestimenti in materiale diverso da quello originale e l'inserimento di nuovi elementi ornamentali.

5. Con riferimento agli elementi strutturali (fondazioni, strutture portanti verticali o orizzontali, scale, tetto) sono ammesse opere di consolidamento, rinnovamento e sostituzione di parti limitate di elementi strutturali degradati. È ammesso il rifacimento di parti limitate di muri portanti, qualora siano degradati, purché ne siano mantenuti il posizionamento e i caratteri originari.
6. Con riferimento agli impianti igienico-sanitari, sono ammesse opere di installazione ed integrazione.
7. Con riferimento agli impianti tecnologici (impianti elettrici, idrici, di scarico, di sollevamento, antincendio e ascensori, allarmi, videosorveglianza, reti e impianti di trattamento, allontanamento e depurazione di rifiuti liquidi, solidi e aeriformi) sono ammesse opere di installazione di impianti tecnologici non presenti in precedenza e delle relative reti.

Articolo 32

Ripristino tipologico e adeguamento normativo

1. Sono lavori di ripristino tipologico le opere in area cimiteriale in cui si considerano come tali gli interventi che riguardano elementi non conformi alla normativa vigente e incongrui all'ambiente cimiteriale.

Il tipo di intervento prevede:

- a) l'adeguamento normativo dei percorsi, anche esterni, secondo le disposizioni previste dalla normativa vigente sull'abbattimento delle barriere architettoniche (Legge 13/89, Legge Regionale 6/89, D.M. 236/89, D.P.R. 503/96 e successive integrazioni);
- b) la trasformazione di loculi con dimensioni fuori standard;
- c) la messa in opera di sistemi atti a garantire l'areazione naturale di loculi (loculi areati);
- d) la messa a norma degli impianti.

Articolo 33

Restauro

1. Si definiscono opere di restauro le opere atte alla conservazione della funzionalità del manufatto di valore architettonico o storico-artistico (quando esso già mostri tali caratteristiche), ovvero al ripristino e alla riproposizione del medesimo (quando le stesse caratteristiche risultino celate o anche parzialmente perdute).
2. Sono lavori di restauro in ambito cimiteriale le opere così definite:
 - a) ripristino e valorizzazione degli elementi originari;
 - b) rifacimento di parti limitate di tamponamenti esterni qualora siano degradate o crollate, purché ne siano mantenuti il posizionamento e i caratteri originari. Non è ammessa l'alterazione dei prospetti; tuttavia è consentito il ripristino di aperture originarie o l'eliminazione di aperture aggiunte, nonché la rimozione di elementi non originari ed incongrui quando ciò risulta dalla Relazione storica;
 - c) restauro e ripristino di tutte le finiture. Qualora ciò non sia possibile, sono ammessi il rifacimento e la sostituzione delle stesse con l'impiego di materiali e tecniche originarie e ad esse affini, volti alla valorizzazione dei caratteri dell'edificio. Non è comunque ammesso l'impoverimento dell'apparato decorativo;
 - d) nelle aree di tutela, conservazione e valorizzazione, il tinteggio dovrà essere eseguito previa indagine stratigrafica finalizzata all'individuazione del colore originale.
 - e) ripristino e consolidamento statico degli elementi strutturali. Qualora ciò non sia

possibile a causa delle condizioni di degrado e per applicazione di norme di sicurezza e di abbattimento delle barriere architettoniche, è ammessa la sostituzione degli stessi limitatamente alle parti degradate, con l'impiego di materiali e tecniche congruenti con i caratteri dell'edificio. E' ammesso il rifacimento di parti limitate di muri perimetrali portanti, qualora siano degradate, purché ne siano mantenuti il posizionamento e i caratteri originari.

f) non sono ammesse alterazioni volumetriche, planimetriche, di sagoma e dei prospetti

Articolo 34

Ristrutturazione

1. Si definiscono opere di ristrutturazione quelle rivolte a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modificazione e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti, mantenimento o non incremento della SLP originaria, delle quote di imposta e di colmo delle coperture.
2. Sono lavori di ristrutturazione le opere in ambito cimiteriale in cui si considerano come tali gli interventi ai manufatti che, pur presentando particolari caratteristiche tipologiche, non sono compatibili con l'organizzazione dell'impianto cimiteriale.
3. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione sono compresi quelli consistenti nella demolizione e successiva ricostruzione di un manufatto, anche con destinazione diversa,
4. il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi e impianti, nonché la realizzazione di volumi tecnici necessari per l'installazione o la revisione di impianti tecnologici.
5. Nei casi di ristrutturazione comportante demolizione e ricostruzione, è ammessa la modifica della sagoma a condizione che non venga superata l'altezza massima delle costruzioni attigue.
6. È ammessa la realizzazione del manufatto in posizione diversa da quella originaria.
7. Gli interventi di ristrutturazione devono mantenere una coerenza morfologica e tipologica con l'ambito circostante, ricercato anche in termini di riqualificazione dell'ambiente.
8. Gli interventi di ristrutturazione devono rispettare le indicazioni materiche e formali contenute nell'Allegato 1 "Prescrizione di settore ed essenze arboree ammesse".

Articolo 35

Demolizione

1. Si intende per demolizione l'intervento volto a rimuovere, in tutto o in parte, edifici o manufatti esistenti, qualunque sia l'utilizzazione successiva dell'area risultante o di parti restanti di fabbricato.
2. Gli interventi di demolizione si applicano ai manufatti (edifici, monumenti e lapidi) o parti di essi in contrasto con le caratteristiche architettoniche della relativa area omogenea di appartenenza, compatibilmente all'uso dell'oggetto. Tali interventi prevedono l'eliminazione di parti incongrue esistenti, anche per la futura ricostruzione di oggetti diversi.

3. Le demolizioni possono presentare differenti finalità in relazione all'entità degli interventi, al tipo di edifici su cui sono eseguite e all'utilizzo successivo delle aree e dei fabbricati.
4. Gli interventi di demolizione possono essere preordinati alla costruzione di nuove opere o fabbricati, in tal caso si configura un intervento complesso di demolizione e nuova costruzione che deve essere valutato in modo unitario; possono altresì essere interventi di sola demolizione avente carattere autonomo.
5. Gli interventi di demolizione sono di competenza del Comune e dei privati.
6. A decadenza delle concessioni, i manufatti in concessione privata nelle aree soggette a configurazione morfologica devono essere demoliti.

Articolo 36

Interventi di nuova costruzione e nuove aree e spazi di sepoltura

1. Si intende per nuova edificazione l'insieme degli interventi rivolti alla utilizzazione di aree inedificate, per realizzare nuove costruzioni.
2. Gli interventi di nuova costruzione possono essere di competenza comunale o privata.
3. Sono di competenza comunale gli interventi di nuova costruzione di:
 - a) strutture a loculi, ossari o nicchie cinerarie;
 - b) cappelle gentilizie;
 - c) campi di inumazione;
 - d) campi di tumulazione;
 - e) cippi commemorativi e monumenti;
 - f) servizi;
 - g) percorsi;
 - h) aree verdi e arredi;
 - i) ingressi e recinzioni;
 - j) parcheggi, zone filtro e di riqualificazione della recinzione;
 - k) attività commerciali, chioschi;
 - l) manufatti speciali per attrezzature impiantistiche.
4. Sono di competenza privata:
 - a) tombe a terra;
 - b) piccoli manufatti di arredo delle fosse;
5. Tutti gli interventi di nuova costruzione devono essere eseguiti nel rispetto delle prescrizioni indicate nell'Allegato 1 "Prescrizioni di settore ed essenze arboree ammesse" e degli articoli del titolo II "Usi del suolo, attività e funzioni" delle presenti norme, e comunque dovranno essere sottoposti al parere della commissione del paesaggio la quale potrà operare delle scelte in deroga a seconda dei casi specifici.
6. I manufatti di nuova costruzione non devono superare l'altezza degli edifici esistenti misurata alla linea di gronda, e devono mantenere una coerenza morfologica e tipologica con il contesto.

7. La realizzazione di nuovi campi di inumazione/tumulazione deve rispettare le indicazioni di inumazione e tumulazione, previsto dall'art.72 del D.P.R. 285/1990 e dall'15 e del R.R.n.6/2004.
8. La realizzazione di nuovi campi di inumazione/tumulazione comporta la preliminare analisi chimica e/o eventuale correzione della composizione litologica con emendanti.
9. Interventi privati di nuova costruzione sono consentiti nel rispetto delle prescrizioni indicate nell'allegato 1 "Prescrizioni di settore ed essenze arboree ammesse" e degli articoli del titolo II delle presenti norme, e comunque dovranno essere sottoposti al parere della commissione del paesaggio.
10. Gli interventi privati di cui al comma 1, lettera m sono soggetti al rilascio di autorizzazione da parte dell'ufficio tecnico comunale, sentito il parere della commissione del paesaggio.
11. La realizzazione di manufatti fuori terra, ipogei o semi-ipogei comporta il calcolo e il collaudo nel rispetto del "Testo Unico, Norme tecniche per le costruzioni".
12. I progetti di completamento di strutture di sepoltura devono essere realizzati curando l'integrazione formale e materica con l'esistente e possono prevedere l'inserimento di spazi accessori alle funzioni cimiteriali.
13. Varianti in corso d'opera a progetti approvati possono comportare parziali trasformazioni e l'integrazione di usi diversi da quelli principali, nei limiti previsti dall'art. 34 (ristrutturazione) e art. 27 (cambi d'uso) delle seguenti norme.

TITOLO IV MODALITA' DI INTERVENTO

CAPO I TIPOLOGIE DI INTERVENTO

Articolo 37

Intonaci

1. Qualora non sia possibile il recupero degli intonaci esistenti, è ammesso il loro rifacimento nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) utilizzo di malta per intonaco composta da leganti tradizionali (calce idraulica naturale e/o grassello di calce) e sabbia;
 - b) divieto di utilizzare malte cementizie anche laddove conglomerate con ghiaietto di varia granulometria, intonaci plastici e rivestimenti di qualsiasi genere.
2. L'intervento di risanamento e di rifacimento degli intonaci deve avere cura di recuperare e di evidenziare le lapidi, gli affreschi, i bassorilievi, gli elementi commemorativi, e quant'altro particolare costituisca documento rilevante dell'evoluzione storica della struttura cimiteriale.

Articolo 38

Coloriture

1. Sugli edifici è ammesso l'utilizzo di:
 - a) coloriture ad affresco, con intonaci colorati in pasta;
 - b) tinteggio a calce;

- c) tinteggio a tempera;
 - d) tinteggio a base di silicati.
2. Nel caso di coloritura di un fronte di una unità architettonica (cappella), l'intervento deve essere obbligatoriamente esteso anche ai restanti fronti.

Articolo 39
Rivestimenti

1. Gli interventi che interessano le superfici verticali del complesso cimiteriale devono tendere all'utilizzo di caratteri materici e cromatici coerenti e congrui all'interno di ciascun settore cimiteriale.
2. Gli interventi che interessano le superfici verticali che definiscono il limite esterno di complessi cimiteriali devono tendere all'armonizzazione e unitarietà.
3. Le indicazioni riguardanti i rivestimenti vengono fornite nelle Schede delle Parti comuni dell'Allegato 1 "Prescrizione di settore ed essenze arboree ammesse", distinguendo i rivestimenti esterni dai rivestimenti interni.
 - a) Per rivestimenti esterni si intendono le finiture e i materiali delle superfici verticali prospicienti i percorsi scoperti.
 - b) Per rivestimenti interni si intendono le finiture e i materiali delle superfici verticali delle costruzioni presenti nei cimiteri.

Articolo 40
Elementi di finitura

1. I canali di gronda e i pluviali devono essere realizzati preferibilmente in rame o lamiera preverniciata colore scuro.
2. Le mensole possono essere ricostruite, seguendo le forme, l'aggetto e le tecniche costruttive tradizionali.
3. Le copertine a protezione di parti aggettanti delle facciate devono essere realizzate in rame, lamiera preverniciata o piombo.
4. I pluviali devono rispettare le seguenti condizioni:
 - a) non devono occludere alla vista particolari architettonici e decorativi;
 - b) in presenza degli aggetti di cornici orizzontali, devono rispettarne l'integrità, sagomandosi in andamento curvilineo;
 - c) devono essere posizionati, seguendo una linea verticale alle estremità della facciata;
 - d) nel caso di facciata, la parte terminale del pluviale deve essere posizionata sotto traccia e raccordata alla fognatura comunale.

Articolo 41
Elementi decorativi/lapidi

1. Le lapidi e le targhe commemorative devono rispettare le seguenti condizioni:
 - a) avere dimensioni e foggia tali da armonizzarsi con l'aspetto esteriore del manufatto;
 - b) non comportare alterazioni incompatibili con i caratteri architettonici o decorativi della facciata;

Articolo 42

Porte e serramenti

1. Le porte e i serramenti devono armonizzarsi con il contesto costruttivo.

Articolo 43

Spazi aperti e pavimentazioni

1. All'interno delle strutture cimiteriali devono essere conservati e valorizzati gli spazi aperti e il verde;
2. Gli spazi aperti quali aree verdi, percorsi e campi di inumazione, devono rispettare le seguenti condizioni:
 - a) obbligo di mantenimento delle parti verdi ove esistenti;
 - b) obbligo di mantenimento e ripristino della pavimentazione originaria.
 - c) divieto di messa in opera di manti bituminosi o cementizi come, per esempio, i masselli prefabbricati in calcestruzzo;
 - d) sono ammessi interventi sui manufatti esistenti (muri di cinta, portali di accesso, cancellate, inferriate, elementi di arredo, viali e vialetti pedonali), comprese eventuali modifiche, dettate da esigenze di ordine funzionale strettamente legate all'accessibilità, quali ad esempio la creazione di rampe;
 - f) sono ammessi interventi di mantenimento o eventuale ripristino delle alberature presenti con specie arboree autoctone.
3. Gli interventi di rifacimento delle pavimentazioni, o di parti di queste, devono:
 - a) tendere quanto possibile all'utilizzo di uno stesso materiale in ciascun settore cimiteriale;
 - b) utilizzare materiali antigelivi con finiture antisdrucchiolo;
 - c) assicurare l'accessibilità alle persone diversamente abili e ai mezzi di servizio;
 - d) garantire la pendenza necessaria al defludio delle acque.

Articolo 44

Assetto delle strutture verticali

1. Gli interventi volti a migliorare l'organizzazione del sistema resistente devono considerare sia l'assetto fondazionale dell'edificio, sia la reciproca coesione fra i suoi singoli elementi strutturali.

Articolo 45

Prescrizioni materiche e formali di settore

1. I proprietari dei manufatti funerari (cappelle, tombe, edicole, o lapidi) sono obbligati, nel rispetto delle norme prescritte con la presente disciplina, a tutelare e conservare l'integrità materica e cromatica dei manufatti e delle loro finiture.
2. I proprietari dei manufatti funerari (cappelle, tombe, edicole, o lapidi) sono obbligati a rispettare le norme in caso di interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, ristrutturazione o nuova costruzione.

TITOLO V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

CAPO I EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI

Articolo 46

Norme transitorie

1. L'attività edificatoria all'interno dei cimiteri dovrà rispettare le previsioni contenute nel P.R.C.

Articolo 47

Validità del P.R.C.

1. Il Piano Regolatore Cimiteriale è operativo a decorrere dalla esecutività dell'atto di approvazione.
2. Il Piano ha validità ventennale e deve essere aggiornato almeno ogni dieci anni.

Articolo 48

Programmazione

1. Il Comune prevede la pianificazione degli interventi edilizi secondo le varie categorie d'intervento e della manutenzione delle parti tecnologiche dei due cimiteri, mediate piani operativi.
2. I piani devono garantire
 - a) la disponibilità minima delle sepolture per inumazione
 - b) la tutela, conservazione, valorizzazione e riqualificazione degli spazi comuni.

Articolo 49

Regolamenti e piani particolareggiati

1. È facoltà del Comune approvare ulteriori specifici regolamenti di gestione e piani particolareggiati costituenti sviluppi operativi della presente normativa, volti ad ottenere obiettivi di qualità negli interventi di riqualificazione ambientale, di recupero del patrimonio edilizio e in generale dell'ambiente cimiteriale.

Articolo 50

Rinvii e deroghe

1. Per quanto non contemplato nella presente normativa si demanda alla disciplina del Regolamento Urbanistico ed Edilizio del Comune di Bianzano e alle normative vigenti in tema di polizia mortuaria.

ALLEGATO 1 PRESCRIZIONI DI SETTORE ED ESSENZE ARBOREE AMMESSE

A. PRESCRIZIONI DI SETTORE

Le seguenti "Prescrizioni di Settore" rappresentano una guida schematica finalizzata principalmente a fornire prescrizioni di dettaglio per gli interventi all'interno del Cimitero di Bianzano.

Attraverso le tabelle costituenti le "Prescrizioni di Settore" vengono individuati i materiali, le forme, le dimensioni, gli apparati cromatici e decorativi ammessi, sia nelle parti comuni che in quelle private, anche in riferimento alle diverse tipologie di sepoltura.

Le "Prescrizioni di Settore" sono indirizzate al miglioramento qualitative e al rafforzamento dell'identità di ciascun Settore cimiteriale.

Ciascun Settore, rappresenta un unico ambiente architettonico, all'interno del quale i diversi elementi costitutivi devono tendere all'integrazione, e superare la frammentarietà dovuta talvolta a presenze incongrue.

Le disposizioni fornite dalle "Prescrizioni di Settore" si riferiscono alle:

- parti comuni:** riguardano in particolare i percorsi, il verde e le strutture cimiteriali;
- parti private:** riguardano in particolare i manufatti di tumulazione (cappelle, loculi, ossari, cinerari), di inumazione (tombe, lapidi), o manufatti celebrativi (cippi commemorativi).

A.1 Le parti comuni

Gli interventi che interessano le parti comuni devono seguire le prescrizioni presenti nelle "Prescrizioni di Settore" riguardanti i caratteri dimensionali materici e formali ammessi nelle pavimentazioni, nei rivestimenti, nell'apparato cromatico e decorativo, con particolare attenzione agli intonaci, ai tinteggi, agli elementi scultorei, ai serramenti, all'illuminazione, all'arredo vegetale e ad ogni altro tipo di elemento decorativo.

All'interno di ciascun settore cimiteriale gli interventi dovranno perseguire l'unitarietà materica e formale generale, nel rispetto delle prescrizioni presenti nelle "Prescrizioni di Settore".

Questo significa che le indicazioni materiche e formali generali riportate nelle tabelle costituenti le "Prescrizioni di Settore" devono essere applicate in maniera unitaria all'interno di ciascun Settore, nell'ottica di un progetto omogeneo e coerente all'interno di ciascuna unità architettonica spaziale.

A.2 Pavimentazioni

1. Gli interventi di rifacimento delle pavimentazioni, o di parti di queste, devono tendere all'utilizzo di uno stesso materiale in ciascun settore cimiteriale.
2. Gli interventi di rifacimento delle pavimentazioni, o parti di queste, devono utilizzare materiali antigelivi con finiture antisdrucciolo.
3. Il progetto e la posa delle pavimentazioni devono assicurare l'accessibilità alle persone diversamente abili e ai mezzi di servizio, e devono garantire la pendenza necessaria al defluvio delle acque.
4. Le indicazioni riguardanti le pavimentazioni vengono fornite nelle Schede delle Parti comuni.

A.3 Rivestimenti

1. Gli interventi che interessano le superfici verticali dei complessi cimiteriali devono tendere all'utilizzo di caratteri materici e cromatici coerenti e congrui all'interno di ciascun settore cimiteriale, scelti tra quelli individuati nelle schede "Prescrizioni di Settore".
2. Gli interventi che interessano le superfici verticali che definiscono il limite esterno dei complessi cimiteriali devono tendere all'armonizzazione e unitarietà.
3. Le indicazioni riguardanti i rivestimenti vengono fornite nelle Schede delle Parti comuni.

A.4 Coperture

1. Gli interventi che interessano le coperture dei complessi cimiteriali devono tendere alla costruzione di tetto a falde con manto in tegole
2. Le indicazioni riguardanti le coperture vengono fornite nelle Schede delle Parti comuni.

A.5 Le parti private

Gli interventi che interessano le parti private devono seguire le indicazioni presenti nelle schede "Prescrizioni di Settore".

Le indicazioni fornite dalle "Prescrizioni di Settore" riguardano in particolare:

- e) la morfologia e le dimensioni massime dei manufatti;
- f) i materiali ammessi per i rivestimenti esterni dei manufatti;
- g) l'apparato cromatico e decorativo ammesso, con particolare riferimento ad elementi scultorei o pittorici, bassorilievi, mosaici, epigrafi, portafoto, portafiori o porta lume, e ogni altro tipo di elemento decorativo, anche vegetale.

Le indicazioni fornite dalle "Prescrizioni di Settore" non hanno carattere vincolante, ma carattere indicativo.

Le indicazioni fornite dalle “Prescrizioni di Settore” sono specificate per le differenti tipologie di sepoltura, ovvero:

- 1.loculi (rivestimenti, arredi e morfologia delle lapidi)
- 2.ossari (rivestimenti, arredi e morfologia delle lapidi)
- 3.cinerari (rivestimenti, arredi e morfologia delle lapidi)
- 4.cappelle di famiglia (rivestimenti, arredi e morfologia dei manufatti);
- 5.tombe per tumulazione (rivestimenti, arredi e morfologia dei manufatti);
- 6.tombe per inumazione (rivestimenti, arredi e morfologia delle lapidi)
- 7.cippi commemorativi o monumenti (rivestimenti, arredi e morfologia dei manufatti)
- 8.piccoli manufatti di arredo delle fosse.

B. ESSENZE AMMESSE ALL'INTERNO DEI RECINTI CIMITERIALI

Nelle aree verdi interne al recinto cimiteriale, devono essere piantumate esclusivamente specie arboree a lenta crescita, non caduche, e con apparato radicale poco invasivo.

| SETTORE | PARTI COMUNI |
|----------------------------------|---|
| Pavimentazione percorsi scoperti | Ghiaietto, calcestre, pietra naturale, marmette con finitura antisdrucciolo |
| Pavimentazione percorsi coperti | Pietra naturale, pietra artificiale chiara, marmette con finitura antisdrucciolo |
| Rivestimenti esterni | Intonaco tinteggiato chiaro, pietra naturale chiara, mattone faccia vista |
| Rivestimenti interni | Intonaco tinteggiato chiaro, pietra naturale chiara, mattone faccia vista |
| Coperture | Tegole |
| Arredi vegetali | Piante con apparato radicale poco invasivo, a lenta crescita, non caduche. Siepi con analoghe caratteristiche lungo la perimetrazione dei campi |
| Arredi non vegetali | Panchine in pietra naturale, laterizio o cemento, fontanelle in ghisa o cemento |
| Illuminazione | Illuminazione preferibilmente indiretta lampade a risparmio energetico con tonalità della luce calda (< di 4000 K) |

| SETTORE | PARTI PRIVATE – TUMULAZIONI IN LOCULO |
|-------------------------|--|
| Rivestimento loculo | Pietra naturale, marmo chiaro o granito. Lapide a raso |
| Portafoto | In ferro – bronzo brunito, ovale Dimensioni massime 15 cm. x 11 cm. |
| Portafiori e porta lumi | In ferro – bronzo brunito - rame. H max = 20 cm. |
| Epigrafe anagrafica | In ferro – bronzo brunito. Caratteri bodoniani H max carattere = 4,5 cm. |
| Epigrafe affettiva | Incisa, massimo 30 caratteri. Caratteri bodoniani H max carattere = 3 cm. |
| Numero loculo | In ferro – bronzo brunito, posizionato in alto a destra Caratteri bodoniani H max carattere = 2,8 cm. |
| Arredi vegetali | Fiori recisi o finti. |
| Arredi non vegetali | Bassorilievi in ferro brunito o ceramica bianca. |

| SETTORE | PARTI PRIVATE - TUMULAZIONE IN OSSARIO - CINERARIO |
|----------------------|---|
| Rivestimento ossario | Pietra naturale, marmo chiaro o granito. Lapide a raso |
| Portafoto | In ferro – bronzo brunito, ovale |

| | |
|-------------------------|---|
| | Dimensioni massime 12 cm. x 10 cm. |
| Portafiori e porta lumi | In ferro – bronzo brunito. H max = 15 cm. |
| Epigrafe anagrafica | In ferro – bronzo brunito. Caratteri bodoniani H max carattere = 2.8 cm. |
| Epigrafe affettiva | Incisa, massimo 30 caratteri. Caratteri bodoniani H max carattere = 2 cm. |
| Numero loculo | In ferro – bronzo brunito, posizionato in alto a destra Caratteri bodoniani H max carattere = 2.5 cm. |
| Arredi vegetali | Fiori recisi o finti. |
| Arredi non vegetali | Incisioni |

| | |
|----------------------|---|
| SETTORE | PARTI PRIVATE - TUMULAZIONI IN CAPPELLA |
| Rivestimento esterno | Marmi chiari, pietre naturali chiare. Materiali non gelivi |
| Copertura | Tetto a falde con manto in tegole |
| Serramenti | In vetro a doppia anta, a tutta specchiatura |
| Iscrizioni | In ferro – bronzo brunito. Caratteri bodoniani H max carattere = 4,5 cm. |
| Numero loculo | In ferro – bronzo brunito, posizionato in alto a destra Caratteri bodoniani H max carattere = 2,8 cm. |
| Arredi vegetali | Ammessi solo all'interno della struttura |
| Arredi non vegetali | Riquadro per iscrizione nominativo famiglia Dimensioni = larghezza porta (in asse) x h 45 cm. |




| | |
|-------------------------|---|
| SETTORE | PARTI PRIVATE TOMBA PER TUMULAZIONE |
| Rivestimento esterno | Marmi, graniti, pietre naturali chiare. Materiali non gelivi |
| Portafoto | In ferro – bronzo brunito, ovale Dimensioni massime 15 cm. x 12 cm. |
| Portafiori e porta lumi | In ferro – bronzo brunito. H max = 15 cm. |
| Epigrafe anagrafica | In ferro – bronzo brunito. Caratteri bodoniani H max carattere = 4,5 cm. |
| Epigrafe affettiva | Incisa, massimo 30 caratteri. Caratteri bodoniani H max carattere = 3 cm. |
| Numero sepoltura | In ferro – bronzo brunito, posizionato in alto a destra Caratteri bodoniani H max carattere = 2.8 cm. |
| Arredi vegetali | Fiori recisi o finti e piantumati |
| Arredi non vegetali | Sculture, bassorilievi, mosaici, affreschi |

| | |
|-------------------------|---|
| SETTORE | PARTI PRIVATE – TOMBA PER INUMAZIONE |
| Rivestimento esterno | Marmi, graniti, pietre naturali chiare. Materiali non gelivi |
| Portafoto | In ferro – bronzo brunito, ovale Dimensioni massime 15 cm. x 12 cm. |
| Portafiori e porta lumi | In ferro – bronzo brunito. H max = 15 cm. |
| Epigrafe anagrafica | In ferro – bronzo brunito. Caratteri bodoniani H max carattere = 4,5 cm. |
| Epigrafe affettiva | Incisa, massimo 30 caratteri. Caratteri bodoniani H max carattere = 3 cm. |
| Arredi vegetali | Fiori recisi, finti o piante con apparato radicale poco invasivo, a lenta crescita, non caduche - vedi paragrafo lettera B. |
| Arredi non vegetali | Sculture, bassorilievi, mosaici, affreschi |

| SETTORE | PARTI PRIVATE – CIPPO COMMEMORATIVO O MONUMENTALE |
|----------------------|---|
| Rivestimento esterno | Marmi chiari non lucidati né levigati, pietre naturali chiare. Materiali non gelivi |
| Iscrizioni | In ferro – bronzo brunito. Caratteri bodoniani H max carattere = 4 cm. |
| Arredi vegetali | Fiori piantumati e piante autoctone |
| Arredi non vegetali | Sculture, bassorilievi. |




TOMBA A TUMULAZIONE CON
VESTIBOLO ANTISTANTE
realizzabile singolarmente

scala 1:50



TOMBA A TUMULAZIONE CON
VESTIBOLO CENTRALE
realizzabile singolarmente o
due famiglie

scala 1:50



TOMBA A TUMULAZIONE
CON VESTIBOLO CENTRALE
realizzabile due o più
famiglie

scala 1:50

